



Athenaeum Srl

Società tra Professionisti



Dott. Giovanni Cremona
Dott. Paolo Monarca
Dott.ssa Michela Tinti
Dott. Andrea Mancini
Dott. Mirko Bellegotti
Dott.ssa Francesca Colombo
Dott. Alessandro Tarantino

Dott.ssa Barbara Lombardi
Dott. Riccardo Fanelli
Dott.ssa Daniela Pinchiroli
Dott.ssa Marina Torretta
Dott.ssa Francesca Amenini
Dott.ssa Clarissa Cremona
Dott. Olivier Draghi

Dott. Nicola Tarantino - *Of Counsel*

Circolare di aggiornamento n. 06/2023:

Il Decreto Bollette

Le ultime novità fiscali in breve

Le scadenze del mese di aprile

Athenaeum Srl STP

Sede Legale
Via Po, 41
20015 Parabiago (MI)

Sedi Operative
Via Po, 41 - 20015
Parabiago (MI)
Tel. 0331 - 49.99.11

Via N. Bixio, 2/C - 21052
Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 - 49.99.22

Fax 0331 - 49.99.99

Email infoservice@athstp.com
Pec athenaeum-stp@legalmail.it
Sito: www.athstp.com

Cap. Sociale € 100.000.= i.v.
P. IVA/C.F. 11654000964

Registro delle Imprese di Milano
n. 11654000964 -
R.E.A. Milano n. 2617090
Iscritta all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Busto Arsizio al n. 22

IL DECRETO BOLLETTE

È stato pubblicato sulla G.U. 30.3.2023, n. 76 il DL n. 34/2023, c.d. "Decreto Bollette". Di seguito vengono riportate le principali novità.

Definizione agevolata atti accertamento

Il DL estende l'ambito applicativo della definizione agevolata introdotta dalla Finanziaria 2023 (cfr. Circolare di Studio n. 03/2023), e già prevista per gli accertamenti con adesione nonché per l'acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e degli atti di recupero, prevedendo:

- l'estensione la **definizione agevolata in acquiescenza** con il versamento della sanzione ridotta a 1/18 dell'irrogato e degli interessi, agli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione, degli atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili all'1.1.2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 2 gennaio – 15 febbraio 2023. La definizione va effettuata entro il 30.4.2023;
- che il contribuente, per gli **avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione definiti**, nel periodo 2 gennaio – 15 febbraio 2023, **in acquiescenza "ordinaria"** ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 per i quali al 31 marzo 2023 è in corso il pagamento rateale, possa richiedere con un'apposita domanda, entro la prima scadenza successiva, la **rideterminazione degli importi ancora dovuti a titolo di sanzione**, applicando la riduzione a 1/18 dell'irrogato. In questa casistica
 - le rate ancora dovute devono essere versate secondo le scadenze del piano rateale originario;
 - le maggiori sanzioni versare non sono rideterminabili / rimborsabili;
- che per i **PVC consegnati entro il 31 marzo 2023**, l'**adesione agevolata** sia consentita anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati dall'1° aprile 2023 sulla base delle risultanze di tali PVC.

Regolarizzazione omessi versamenti rate

Il DL supera la precedente posizione dell'Agenzia delle Entrate in tema di **regolarizzazione dell'omesso e/o insufficiente versamento delle somme dovute** a seguito di alcuni istituti definatori, stabilendo che la notifica di una cartella di pagamento / atto di intimazione successivamente all'1 gennaio 2023 non preclude la possibilità di avvalersi di tale sanatoria (es. la notifica di una cartella di pagamento il 15 gennaio 2023 per omesso versamento della seconda rata scaduta all'1 gennaio 2023 di un accertamento con adesione consente di accedere alla definizione).

Regolarizzazione violazioni formali

In relazione alle **regolarizzazioni delle violazioni formali**, il DL proroga dal 31 marzo al **31 ottobre 2023 il termine del versamento** di quanto dovuto a titolo di unica soluzione o di prima rata, pari a €200 per ciascun periodo d'imposta a cui si riferiscono le violazioni, confermando il 31 marzo 2024 quale termine per la rimozione delle irregolarità e versamento della seconda rata.

Ravvedimento speciale

In relazione alle violazioni dichiarative sostanziali (ovvero infedele dichiarazione) e alle violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione non assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione (es. omessa fatturazione), il DL **proroga dal 31**

marzo al 2 ottobre 2023 il termine per:

- la rimozione dell'irregolarità e/o omissione;
- il versamento (in un'unica soluzione o della prima di massimo 8 rate) dell'importo dovuto a titolo di sanzione, oltre a imposta e interessi dovuti.

Il termine delle rate successive alla prima è fissato per il 31 ottobre, 30 novembre, 20 dicembre 2023 e 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024.

Il ravvedimento speciale **non riguarda le violazioni relative all'attività di liquidazione delle dichiarazioni**, in particolare per le violazioni per le quali l'avviso bonario, ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis, non è ancora stato ricevuto e per gli omessi versamenti delle imposte.

Lo strumento è invece utilizzabile per le violazioni formali.

Definizione agevolata delle liti pendenti

Con riferimento alla **definizione agevolata delle liti pendenti**, viene **prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023** il termine per:

- presentare all'Agenzia apposita domanda;
- versare quanto dovuto (unica soluzione o prima rata di massimo 20).

Con riferimento alla **sospensione dei giudizi**, viene prorogato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine:

- di sospensione del processo;
- entro il quale il soggetto interessato deve depositare, presso l'organo giurisdizionale competente, copia della domanda di definizione e copia del versamento di quanto dovuto.

Con riferimento alla **sospensione dei termini di impugnazione**, è prorogata da 9 a 11 mesi, la sospensione dei termini, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione delle cause scadenti nel periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2023.

L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il nuovo termine del 30 settembre 2024.

Conciliazione agevolata liti pendenti

Il termine entro il quale è possibile definire attraverso accordo conciliativo le **controversie pendenti** al 1° gennaio 2023 è **prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023**.

Il DL estende altresì la possibilità di definire con le medesime modalità anche le controversie **pendenti al 15 febbraio 2023**.

Estensione dei crediti d'imposta energia e gas al 2° trimestre 2023

Il DL ripropone ed estende i crediti d'imposta energia e gas al 2° trimestre 2023, prevedendo:

- per le imprese **energivore**: un credito d'imposta pari al **20%** delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata;
- per le imprese **non energivore**: un credito d'imposta pari al **10%** delle spese

- sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata;
- per le imprese **gasivore**: un credito d'imposta pari al **20%** delle spese sostenute per la componente gas acquistato e consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
 - per le imprese **non gasivore**: un credito d'imposta pari al **20%** delle spese sostenute per la componente gas acquistato e consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

Si segnala che i crediti relativi alla componente energia sono determinati verificando che il costo della componente energia del 1° trimestre 2023 abbia subito un incremento di almeno il 30% rispetto al 1° trimestre 2019; i crediti relativi alla componente gas sono condizionati al fatto che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media per 1° trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019.

I crediti d'imposta del 2° trimestre 2023 sono **utilizzabili** in compensazione tramite mod. F24 **entro il 31 dicembre 2023**.

LE ULTIME NOVITA' FISCALI IN BREVE

<p>Decreto Trasparenza <i>DL 5/2023 convertito dalla Legge 20/2023</i> <i>(G.U. 15.03.2023, n. 63)</i></p>	<p>Il DL Trasparenza ha confermato la possibilità per i datori di lavoro privati, di erogare ai dipendenti, anche nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023, buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, esenti ai fini della determinazione del reddito, fino ad un massimo di € 200. Il bonus non erogato non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ma concorre al reddito contributivo previdenziale.</p>
--	---

LE SCADENZE DEL MESE DI APRILE

Attenzione – Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8 D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994) sia, infine dell'art. 18 D. Lgs 241/1994 sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

Di interesse	Eseguito

I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con modello F24 Elide.

Per la gestione degli adempimenti connessi (registrazione – adempimenti successivi) è utilizzabile il modello RLI disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Sabato, 15 aprile

Annotazione separata nel registro dei corrispettivi

Di interesse	Eseguito

Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente (**marzo**) per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Fatturazione differita ed annotazione

Di interesse	Eseguito

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

L'iva relativa alle fatture differite dovrà essere conteggiata nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione-consegna-spedizione e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa.

Lunedì, 17 aprile

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

Di interesse	Eseguito

Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Di interesse	Eseguito

Liquidazione dell'Iva dovuta per il mese di **marzo** e versamento dell'imposta dovuta.

Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente (o dell'anno precedente) deve essere esclusivamente versato (se l'importo risultante risulta a debito) mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Ritenute – Redditi lavoro autonomo, dipendente, provvigioni, locazioni brevi

Di interesse	Eseguito

Versamento delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di

locazione breve (**marzo**) e versamento di addizionali regionali/comunali sul reddito da lavoro dipendente.

Contributi previdenziali

Versamento contributi previdenziali relativi al mese di **marzo** per INPS, Gestione separata INPS, INPS ex Enpals, INPGI.

Di interesse	Eseguito

Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente

Versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente.

Di interesse	Eseguito

Giovedì, 20 aprile

Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Comunicazione credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e per commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili relativamente al periodo di riferimento di **marzo** 2023.

Di interesse	Eseguito

Mercoledì, 26 aprile

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile dei dati statistici acquisti e cessioni

Presentazione in via telematica all'Ufficio doganale competente per territorio dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente (**marzo**). Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.

Di interesse	Eseguito

Per completezza, si riportano altresì le **scadenze previste per domenica 30 aprile e slittate a martedì 2 maggio**:

Comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. "Esterometro"

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa ai dati delle operazioni transfrontaliere (fatture emesse – ricevute a/da soggetti UE-Extra UE) per il 1° trimestre 2023.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Presentazione dichiarazione annuale Mod. IVA 2023

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del Modello IVA 2023.

Presentazione dichiarazione Redditi e IRAP 2022 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi e IRAP Redditi 2022, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° giugno 2021 – 31 maggio 2022.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Parabiago (MI), li 4 Aprile 2023

Dott.ssa Cremona Clarissa

Le Circolari di Studio sono consultabili anche al seguente link:

<https://www.athstp.com/pubblicazioni-e-news/>